

REGOLAMENTO INTERNO

CODICE ETICO

**Delibera CdA
del 03.09.2009**

INDICE

CAPITOLO 1 – PREMESSA.....	4
Destinatari	4
Missione aziendale e principi etici generali	4
CAPITOLO 2 – RAPPORTI CON I TERZI	5
Condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	5
Condotta nei rapporti con la clientela e i fornitori.....	5
Condotta nei rapporti con l'Autorità di Vigilanza e la Società di Revisione.....	6
Condotta nei rapporti con la concorrenza.....	6
Condotta nei rapporti con organizzazioni non governative, religiose, non profit.....	6
Condotta nel trattamento delle informazioni	6
CAPITOLO 3 – RAPPORTI INTERNI ALLA BANCA.....	7
Compiti e responsabilità.....	7
Condotta negli adempimenti societari	7
Condotta nella gestione della moneta ed altri valori	8
CAPITOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI.....	9
Diffusione e aggiornamento del codice	9
Sanzioni.....	9
CAPITOLO 5 – LA CARTA DEI VALORI	10
Premessa	10
Primato e centralità della persona.....	10
L'impegno.....	10
Autonomia	10
Promozione della partecipazione	10
Cooperazione	10
Utilità, servizi e benefici	10
Formazione permanente.....	10
Soci	11
Amministratori.....	11
Dipendenti	11
CAPITOLO 6 – LA CARTA DELLA COESIONE	12
Premessa	12
Principio di autonomia	12
Principio di cooperazione.....	12
Principio di mutualità.....	12
Principio di solidarietà.....	12
Principio di legame	13
Principio di unità	13
Principio di democrazia.....	13
Principio di sussidiarietà	13
Principio di efficienza	13
Principio di trasparenza e reciprocità	13

E' con immensa soddisfazione che adottiamo in BRC il Codice Etico.
Lo viviamo dal profondo del cuore: non è adempiere ad un obbligo o seguire una moda;
è il tentativo di racchiudere in poche pagine anni di storia delle Banche che hanno originato l'attuale Banca Romagna Cooperativa;
è ricordare i nostri fondatori, le nostre origini e le nostre radici di matrice cristiano-sociale.
Non si possono scrivere più di cento anni di storia in poche pagine, come non si possono ricordare tutti i gesti quotidiani che ci hanno portato ad oggi.
Possiamo solo dire che un codice etico formalizzato è il proseguo di una storia che, senza bisogno di codifiche normative, senza bisogno di indirizzi specifici, ha determinato il successo di un'intuizione che ci ha lasciato una eredità pesante, ma gratificante: diffondere quei valori che all'etica si rifanno e che molte volte non sono scritti perché albergano nel cuore delle persone; ed alle *persone* ci rivolgiamo, non ai portatori di interessi, non ai soggetti apicali, non ai fornitori, ma alle persone.
Siamo consapevoli dell'impegno che ci assumiamo e sappiamo che non basta scrivere un concetto perché questo diventi concretezza; bisogna lavorare ed agire, essere di continuo stimolo e modelli energici di orientamento al sociale ed al bene comune.
Abbiamo, inoltre, un'altra certezza: siamo consci che il nostro impegno nasce e si sviluppa qui, nel territorio in cui viviamo.
L'adozione di questo codice etico è un passo verso una qualità quotidiana per portare frutti e lasciare questo mondo (durante il nostro transitorio periodo) un po' migliore di come l'abbiamo ricevuto e trovato, non restando seduti ad aspettare, ma diventando attori protagonisti.
Buona strada a tutti, verso questo obiettivo!

Il Presidente del CdA
Luigi Mondardini

Il Direttore Generale
Gualtiero Giunchi

CAPITOLO 1 – PREMESSA

1.	
1.1	Destinatari
	La Banca adotta e diffonde il presente Codice Etico, a cui sono tenuti a conformarsi i Soggetti apicali, i Sottoposti della banca e in generale qualsiasi altro soggetto che agisca in nome e per conto della stessa.
1.2	Missione aziendale e principi etici generali
	<p>La Banca ispira la propria attività all'attenzione e alla promozione della persona. Nell'esercizio della propria attività la Banca si ispira ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. In coerenza con lo Statuto la banca ha lo scopo di favorire soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi della banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione, educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. La Banca si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra soci. L'attività della BCC è orientata al rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione promuoverà la formazione di un Comitato di Sorveglianza Cooperativa, composto da soggetti esterni ed indipendenti, rappresentativi delle forze sociali e degli enti locali (quali ad esempio, Soci, Rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori, Rappresentanti dei Sindacati dei Lavoratori, Rappresentanti delle Associazioni di Categoria – CNA, Confartigianato, Rappresentanti Enti locali – Comune, Provincia, ecc). Questo comitato avrà un minimo di tre componenti ed un massimo di sette, compreso il Presidente, e sarà presieduto da un esponente della Federazione Regionale delle Bcc. Dovrà verificare nel continuo l'applicazione dei principi di mutualità prevalente, dell'impegno nelle comunità locali, della trasparenza di bilancio, attraverso l'esame del Bilancio Sociale.</p>

CAPITOLO 2 – RAPPORTI CON I TERZI

2.	
2.1	<p>Condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</p> <p>I rapporti istituzionali con Autorità ed Enti pubblici volti alla rappresentazione e tutela degli interessi della banca sono riservati esclusivamente alle funzioni competenti e vanno esercitati in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti dai quali possano dedursi tentativi di influenzare impropriamente e/o indebitamente l'attività e le opinioni delle medesime Autorità ed Enti pubblici. Nel caso si intraprendano rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, ivi compresa la partecipazione a gare pubbliche, è necessario operare sempre nel rigoroso rispetto della legge. In particolare, non è consentito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • promettere o dare denaro ovvero altra utilità a pubblici ufficiali, e/o incaricati di pubblico servizio, per promuovere o favorire gli interessi della banca; • presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire un vantaggio nell'interesse della banca; • utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate, concesse alla banca dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati; • alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità sui dati, informazioni e programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, al fine di conseguire un ingiusto profitto ai danni della Pubblica Amministrazione. <p>Inoltre, chiunque riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da parte di appartenenti della Pubblica Amministrazione deve riferirne tempestivamente al proprio superiore o, se collaboratore, al proprio referente aziendale nonché segnalarlo all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 secondo le modalità previste.</p>
2.2	<p>Condotta nei rapporti con la clientela e i fornitori</p> <p>Deve essere perseguita una condotta improntata alla cortesia, alla trasparenza, alla correttezza ed all'efficienza, mantenendo un atteggiamento professionale leale e collaborativo nei riguardi del cliente ed antepoendo l'interesse e la tutela del cliente ad altri obiettivi della relazione commerciale. Il cliente deve in particolare essere posto in condizioni di assumere decisioni consapevoli e informate.</p> <p>Nell'avviare relazioni commerciali con nuovi clienti e nella gestione di quelli esistenti è necessario evitare di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intrattenere rapporti con soggetti implicati in attività illecite, ad esempio connesse al traffico di armi o di sostanze stupefacenti, al riciclaggio, al terrorismo, e, in ogni caso, con persone prive dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale; • finanziare attività volte alla produzione e commercializzazione di prodotti altamente dannosi per l'ambiente e la salute; • mantenere rapporti finanziari con persone o organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad es. sfruttando il lavoro minorile, favorendo il turismo sessuale, ecc.). La Banca considera i fornitori come collaboratori funzionali ad accrescere l'efficienza e l'efficacia della sua attività. Il comportamento verso i fornitori deve essere improntato: <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla massima trasparenza, onestà e puntualità; ▪ all'equità e alla correttezza, considerando ogni fornitore con attenzione e imparzialità, astenendosi da qualsiasi pressione, reale o apparente, tendente ad ottenere "trattamenti di favore" o altri privilegi. A tal fine nessuno può accettare regali, omaggi, ad esclusione di materiale promozionale o di beni di modico valore; ▪ alla non esclusività del rapporto che garantisce alla banca l'accesso alle migliori condizioni di mercato e la migliore qualità al prezzo più conveniente; ▪ alla preferenza accordata a Fornitori Soci e Clienti in caso di parità di condizioni proposte. <p>Nell'ipotesi in cui i potenziali fornitori siano parenti o affini di Soggetti apicali o di Dipendenti le loro offerte commerciali devono essere valutate con i medesimi criteri adottati per gli altri fornitori.</p>

2.	RAPPORTI CON I TERZI
2.3	Condotta nei rapporti con l'Autorità di Vigilanza e la Società di Revisione
	I rapporti con le Autorità di Vigilanza e la Società di Revisione sono improntati alla massima collaborazione, dovendo in ogni caso evitare di ostacolarne l'attività, e sono svolti preservando, nelle relazioni intrattenute con le stesse, corretti ambiti di reciproca indipendenza, evitando ogni azione o atteggiamento che possa essere interpretato quale tentativo di influenzarne impropriamente le decisioni.
2.4	Condotta nei rapporti con la concorrenza
	La Banca individua nella concorrenza lo stimolo al costante miglioramento delle qualità dei prodotti e servizi offerti alla clientela. Il comportamento verso le banche concorrenti deve esprimere correttezza e rispetto, astenendosi da giudizi denigratori o lesivi della loro reputazione ed immagine.
2.5	Condotta nei rapporti con organizzazioni non governative, religiose, non profit
	<p>La Banca considera il "mondo" del volontariato nelle sue diverse forme organizzative come una ricchezza sociale, espressione di valori umani, culturali e religiosi che condivide e verso i quali esprime una costante attenzione e sostegno. La responsabilità della relazione con i suddetti enti spetta al Consiglio di Amministrazione e il comportamento verso queste organizzazioni deve esprimere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spirito di collaborazione che renda evidenti ed espliciti gli obiettivi da perseguire e i principi da salvaguardare; • correttezza, serietà e trasparenza nella valutazione delle proposte e richieste pervenute dai suddetti enti e nell'indicazione dei criteri di selezione adottati.
2.6	Condotta nel trattamento delle informazioni
	<p>Tutti coloro che, per posizione e ruolo ricoperto, vengono a conoscenza o dispongono, di informazioni privilegiate o comunque riservate, sono tenuti alla seguente condotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispetto della massima riservatezza con riferimento a informazioni di carattere confidenziale o privilegiato, riguardante la clientela e la banca; • divieto di utilizzo, nell'interesse proprio o di terzi, delle informazioni di carattere confidenziale o privilegiato di cui al precedente punto; • divieto di divulgazione delle informazioni di cui al punto precedente a terzi all'interno o all'esterno della Banca, salvo il caso in cui tale comunicazione sia necessaria per l'adempimento dei compiti affidati; • divieto di comunicazione a terzi o sfruttamento a vantaggio proprio o della Banca di informazioni finanziarie rilevanti se non dopo che tali informazioni siano state rese pubbliche.

CAPITOLO 3 – RAPPORTI INTERNI ALLA BANCA

3.	
3.1	Compiti e responsabilità
	<p>I Soggetti apicali e i Sottoposti, sono tenuti a prestare con diligenza, competenza e lealtà la propria attività, investendo in maniera adeguata le proprie risorse ed il proprio tempo nello svolgimento delle proprie attività, ed astenendosi dal promuovere, o comunque prendere parte, ad iniziative che li pongano in situazioni di conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi. Ciascuno dei soggetti sopra indicati è tenuto in particolare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare ogni situazione che possa condurre a conflitti di interesse con la Banca o che possa interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali; • attenersi ai principi della riservatezza nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, divulgandole solo secondo le procedure aziendali e nel rispetto della normativa vigente evitando ogni comportamento che possa, direttamente o indirettamente, causare fenomeni di insider trading anche da parte di terzi; • rispettare e salvaguardare i beni di proprietà della banca e impedirne l'uso fraudolento; • evitare che la situazione finanziaria personale possa avere ripercussioni sul corretto svolgimento delle proprie mansioni; • non sollecitare o accettare, per sé o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o omaggistica eccedente il modico valore o comunque le normali prassi di cortesia o altra utilità che possano compromettere la loro indipendenza di giudizio e la correttezza operativa. Nel caso in cui vengano offerti omaggi di non modico valore, deve essere informato l'Organismo di Vigilanza; • assumere decisioni basandosi sui principi di sana e prudente gestione, valutando in modo oculato i rischi potenziali; • evitare ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità fisiche, orientamenti sessuali, opinioni politiche o sindacali, indirizzi filosofici o convinzioni religiose; • segnalare all'Organismo di Vigilanza, eventuali situazioni o istruzioni ricevute contrastanti con la legge, i contratti di lavoro, la normativa interna o il presente Codice Etico; • collaborare allo scopo di assicurare la corretta rendicontazione di ogni fatto di gestione e custodire, secondo criteri idonei di agevole reperibilità, la documentazione di supporto dell'attività svolta. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.
3.2	Condotta negli adempimenti societari
	<p>I Soggetti apicali che, per posizione e ruolo ricoperto, assumono, singolarmente o collegialmente decisioni e deliberazioni relative alla gestione della società ed al relativo governo e i Sottoposti che a qualunque titolo collaborino in tali attività, sono tenuti alla seguente condotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rigorosa osservanza delle norme di legge, dello Statuto Sociale e delle normative interne relative al funzionamento degli organi sociali (in particolare dell'assemblea); • correttezza, liceità ed integrità, rispetto dei principi normativi e delle regole procedurali interne nella formazione e nel trattamento dei dati, dei documenti contabili e del bilancio della banca e nella sua rappresentazione all'esterno anche ai fini di garantire i diritti dei Soci; • rispetto dei principi di lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza nelle attività e nelle relazioni con le funzioni di controllo e di revisione e con le Autorità di Vigilanza; • applicazione dei principi della riservatezza, della correttezza, della trasparenza, della chiarezza, della veridicità e della completezza nelle attività afferenti la circolazione e la diffusione di notizie che riguardano la banca, sia all'interno che all'esterno; • chiarezza, veridicità e conformità alle politiche e ai programmi aziendali delle comunicazioni rivolte all'esterno, riservando i rapporti con gli organi di informazione alle funzioni aziendali preposte.

3.	RAPPORTI INTERNI ALLA BANCA
3.3	Condotta nella gestione della moneta ed altri valori
	<p>Tutti i Destinatari del suddetto Codice Etico che operano per conto della banca sono tenuti, nel trattamento di valori di qualsiasi natura (in particolare banconote, monete e valori di bollo aventi corso legale nello stato e all'estero o materiali usati per la fabbricazione di questi), alla seguente condotta:</p> <ul style="list-style-type: none">• immediato ritiro dalla circolazione di valori di accertata o sospetta falsità e conseguente segnalazione agli organi e funzioni competenti;• rispetto della specifica normativa aziendale sull'attività connessa alla gestione della moneta e dei valori;• rispetto della legge, dei regolamenti emessi dalle autorità competenti con onestà, integrità correttezza e buona fede ed in particolare della normativa antiriciclaggio.

CAPITOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI

4.	
4.1	Diffusione e aggiornamento del codice
	Al fine di assicurare la comprensione e la conoscenza del Codice Etico da parte di tutti i destinatari è necessario che lo stesso sia intelligibile e chiaro, nei confronti di terzi (clienti, fornitori, ecc.), attraverso idonee modalità di diffusione. Il Codice Etico deve essere sottoposto periodicamente ad aggiornamento ed eventualmente ampliato sia con riferimento alle novità legislative (ad es. ampliamento delle ipotesi di reato a fondamento della responsabilità amministrativa dell'ente), sia per effetto delle vicende modificative dell'ente e della sua organizzazione interna.
4.2	Sanzioni
	La violazione delle misure indicate nel presente Codice Etico costituisce un inadempimento contrattuale censurabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) e determina l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori e dal Regolamento Disciplinare Aziendale.

CAPITOLO 5 – LA CARTA DEI VALORI

5.	
5.1	Premessa
	La Carta dei Valori scrive un Patto tra Credito Cooperativo e comunità locali. Esprime i valori sui quali si fonda l'azione della nostra Banca, la sua strategia e la sua prassi. Racchiude le nostre regole di comportamento e rappresenta i nostri impegni.
5.2	Primato e centralità della persona.
	Il Credito Cooperativo ispira la propria attività all'attenzione e alla promozione della persona. Il Credito Cooperativo è un sistema di banche costituite da persone che lavorano per le persone. Il Credito Cooperativo investe sul capitale umano – costituito dai soci, dai clienti e dai collaboratori per valorizzarlo stabilmente.
5.3	L'impegno
	L'impegno del Credito Cooperativo si concentra, in particolare, nel soddisfare i bisogni finanziari dei soci e dei clienti, ricercando il miglioramento continuo della qualità e della convenienza dei prodotti e dei servizi offerti. Obiettivo del Credito Cooperativo è produrre utilità e vantaggi, è creare valore economico, sociale e culturale a beneficio dei soci e della comunità locale e "fabbricare" fiducia. Lo stile di servizio, la buona conoscenza del territorio, l'eccellenza nella relazione con i soci e clienti, l'approccio solidale, la cura della professionalità costituiscono lo stimolo costante per chi amministra le aziende del Credito Cooperativo e per chi vi presta la propria attività professionale.
5.4	Autonomia
	L'autonomia è uno dei principi fondamentali del Credito Cooperativo. Tale principio è vitale e fecondo solo se coordinato, collegato e integrato nel "sistema" del Credito Cooperativo.
5.5	Promozione della partecipazione
	Il Credito Cooperativo promuove la partecipazione al proprio interno e in particolare quella dei soci alla vita della cooperativa. Il Credito Cooperativo favorisce la partecipazione degli operatori locali alla vita economica, privilegiando le famiglie e le piccole imprese; promuove l'accesso al credito, contribuisce alla parificazione delle opportunità.
5.6	Cooperazione
	Lo stile cooperativo è il segreto del successo. L'unione delle forze, il lavoro di gruppo, la condivisione leale degli obiettivi sono il futuro della cooperazione di credito. La cooperazione tra le banche cooperative attraverso le strutture locali, regionali, nazionali e internazionali è condizione per conservarne l'autonomia e migliorarne il servizio a soci e clienti.
5.7	Utilità, servizi e benefici
	Il Credito Cooperativo non ha scopo di lucro. Il conseguimento di un equo risultato, e non la distribuzione del profitto, è la meta che guida la gestione del Credito Cooperativo. Il risultato utile della gestione è strumento per perpetuare la promozione del benessere dei soci e del territorio di riferimento, al servizio del quale si pone il Credito Cooperativo. Esso è altresì testimonianza di capacità imprenditoriale e misura dell'efficienza organizzativa, nonché condizione indispensabile per l'autofinanziamento e lo sviluppo della singola banca cooperativa. Il Credito Cooperativo continuerà a destinare tale utile al rafforzamento delle riserve – in misura almeno pari a quella indicata dalla legge – e ad altre attività di utilità sociale condivise dai soci. Il patrimonio accumulato è un bene prezioso da preservare e da difendere nel rispetto dei fondatori e nell'interesse delle generazioni future. I soci del Credito Cooperativo possono, con le modalità più opportune, ottenere benefici in proporzione all'attività finanziaria singolarmente svolta con la propria banca cooperativa.
5.8	Formazione permanente
	Il Credito Cooperativo si impegna a favorire la crescita delle competenze e della professionalità degli amministratori, dirigenti, collaboratori e la crescita e la diffusione della cultura economica, sociale, civile nei soci e nelle comunità locali.

5.	LA CARTA DEI VALORI
5.9	Soci
	I soci del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a contribuire allo sviluppo della banca lavorando intensamente con essa, promovendone lo spirito e l'adesione presso la comunità locale e dando chiaro esempio di controllo democratico, eguaglianza di diritti, equità e solidarietà tra i componenti la base sociale. Fedeli allo spirito dei fondatori, i soci credono ed aderiscono ad un codice etico fondato sull'onestà, la trasparenza, la responsabilità sociale, l'altruismo.
5.10	Amministratori
	Gli amministratori del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a partecipare alle decisioni in coscienza ed autonomia, a creare valore economico e sociale per i soci e la comunità, a dedicare il tempo necessario a tale incarico, a curare personalmente la propria qualificazione professionale e formazione permanente.
5.11	Dipendenti
	I dipendenti del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a coltivare la propria capacità di relazione orientata al riconoscimento della singolarità della persona e a dedicare intelligenza, impegno qualificato, tempo alla formazione permanente e spirito cooperativo al raggiungimento degli obiettivi economici e sociali della banca per la quale lavorano.

CAPITOLO 6 – LA CARTA DELLA COESIONE

6.	
6.1	Premessa
	<p>La Carta dei Valori del Credito Cooperativo, approvata a Riva del Garda nel 1999, prendeva le mosse da un “Nuovo Patto per lo sviluppo delle comunità locali”. In esso si dichiarava che il Credito Cooperativo italiano si impegnava “a cooperare in maniera nuova e più intensa tra banche, tra banche e organismi di servizio, tra banche e fabbriche di prodotti e soluzioni che abbiamo costruito nel corso degli anni”. A Parma, nel dicembre del 2005, nel rinnovare l’impegno delle BCC con il Paese per continuare a contribuire al suo sviluppo durevole e partecipato, sono stati fissati i principi che orientano le evoluzioni organizzative del modo di stare insieme nel Credito Cooperativo. Il Credito Cooperativo costituisce, infatti, una risorsa insostituibile per le comunità locali e il miglioramento costante delle forme in cui si esprime la mutualità di rete deve ispirarsi a principi che garantiscano lo sviluppo nella continuità, la fedeltà nell’innovazione, la coerenza nella modernità.</p>
6.2	Principio di autonomia
	<p>L’autonomia della singola Banca di Credito Cooperativo è uno dei principi fondamentali del Movimento del Credito Cooperativo. L’autonomia si esprime in modo pieno e fecondo se si sviluppa nell’ambito del “sistema” del Credito Cooperativo*. Tutti i soggetti del “sistema” propongono e gestiscono le proprie iniziative nel rispetto dell’autonomia della singola cooperativa. L’autonomia della singola BCC deve essere compatibile con la stabilità della stessa e con l’interesse generale. Le BCC custodiscono la propria indipendenza giuridica e la propria sostanziale autonomia imprenditoriale impegnandosi in una gestione sana, prudente e coerente con la propria missione. Esse sono accomunate da una forte omogeneità statutaria e culturale. Il “sistema” considera un valore prezioso l’esistenza del numero più ampio possibile di BCC e ne assicura lo sviluppo nel segno della stabilità, della coerenza e della competitività.</p> <p>* Art. 3 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo.</p>
6.3	Principio di cooperazione
	<p>La cooperazione tra banche cooperative mutualistiche mediante le strutture locali, regionali, nazionali e internazionali è condizione per conservarne l’autonomia e la stabilità e migliorare la loro capacità di servizio ai soci e ai clienti. Il “sistema” del Credito Cooperativo costituisce un fattore competitivo indispensabile per le BCC e consente di ottenere e mantenere un posizionamento istituzionale, concorrenziale e reputazionale altrimenti irraggiungibili.</p>
6.4	Principio di mutualità
	<p>La “mutualità” di sistema è condizione per realizzare al meglio le forme di mutualità interna (con e verso i soci) ed esterna (con e verso il territorio) previste dalla normativa bancaria e dallo Statuto della BCC. Lo sviluppo di rapporti collaborativi tra le BCC è finalizzato al perseguimento di vantaggi bancari e non-bancari a favore della base sociale, della clientela finale e del territorio*.</p> <p>* Art. 45 della Costituzione Italiana e art. 2 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo.</p>
6.5	Principio di solidarietà
	<p>La solidarietà all’interno delle BCC e fra le BCC è un principio irrinunciabile del Movimento. Contribuire a creare le condizioni migliori per la nascita, l’operatività e lo sviluppo durevole delle BCC rappresenta un valore prioritario e costituisce interesse primario di ciascuna BCC e dell’intero “sistema” del quale essa fa parte. La solidarietà si esprime anche attraverso la condivisione di principi e idee, l’elaborazione e la partecipazione a progetti e iniziative comuni, l’aiuto vicendevole nei casi di necessità.</p>

6.	LA CARTA DELLA COESIONE
6.6	Principio di legame
	<p>La BCC nasce, vive e si sviluppa nel territorio. Di esso è espressione e al suo servizio si dedica completamente, in modo indiretto (favorendo i soci e gli appartenenti alla comunità locale nelle operazioni di banca) e in modo diretto (favorendo la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio). *</p> <p><i>* Art. 34 del Testo Unico Bancario e art. 2 dello Statuto-tipo delle BCC del 2005</i></p>
6.7	Principio di unità
	<p>L'unità del "sistema" rappresenta un bene irrinunciabile per ciascuna BCC. La convinta adesione delle BCC alle Federazioni locali e di queste alla Federazione Italiana va perseguita costantemente, pur nel rispetto della volontarietà delle scelte.</p>
6.8	Principio di democrazia
	<p>Il principio di democrazia regola sia le relazioni tra i soci della singola BCC sia le relazioni tra le BCC all'interno delle strutture di natura associativa-consortile che nel tempo esse si sono date e si danno.</p>
6.9	Principio di sussidiarietà
	<p>Il "sistema" del Credito Cooperativo si fonda sul principio di sussidiarietà e si presenta come un sistema coordinato di autonomie basato su strutture operanti a vari livelli con funzioni distinte ma tra loro complementari. *</p> <p><i>* Definizione di sistema a rete varato in occasione del 12° Convegno Nazionale del Credito Cooperativo, Riva del Garda 1999.</i></p>
6.10	Principio di efficienza
	<p>Tutte le iniziative e le forme organizzative del sistema di volta in volta adottate dovranno essere caratterizzate da efficienza. L'efficienza dovrà essere valutata in termini economici, qualitativi, relazionali, di stabilità e di coerenza rispetto alla previsione normativa e statutaria.</p>
6.11	Principio di trasparenza e reciprocità
	<p>Le iniziative e le relazioni all'interno del "sistema" del Credito Cooperativo sono improntate al principio di trasparenza e di reciprocità. Trasparenza significa stabilire relazioni ispirate alla chiarezza e favorire l'accessibilità e la circolazione delle informazioni a tutti i livelli. Reciprocità significa che ciascuna componente si impegna, concordemente alle altre, a contribuire alle attività comuni, nella consapevolezza della responsabilità congiunta e nella prospettiva di un mutuo beneficio.</p>